

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VENANZETTI, PINTO, SIGNORI, ANTONICELLI,
SPORA e DELLA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1974

Modifica all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, consente di ritardare la prestazione del servizio militare di leva a favore degli studenti iscritti all'ultima e penultima classe degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, comunque non oltre la chiamata alle armi della terza classe successiva a quella di arruolamento. Scopo della norma è di permettere ai predetti studenti di non interrompere un ciclo di studi iniziato da diversi anni, a breve distanza dalla sua conclusione.

Ciò premesso si richiama l'attenzione sulla disparità di trattamento nei confronti degli allievi delle scuole per tecnici di radiologia medica, istituite ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e suo regolamento d'esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680). Infatti, a questi allievi non viene esteso il beneficio del rinvio del servizio militare di leva in quanto il Ministero della difesa ritiene che nell'applicazione di tale beneficio debba attenersi al

vigente ordinamento scolastico che non comprenderebbe fra gli istituti indicati dalla legge le scuole per tecnici di radiologia medica.

Per consentire di esaminare il problema, innanzi tutto, corre l'obbligo di segnalare che le scuole per i tecnici di radiologia medica sono istituite ai sensi delle leggi vigenti e non si comprende, quindi, perchè debbano essere escluse dall'ordinamento scolastico anch'esso « vigente ».

Il legislatore ha sancito che a dette scuole non ci si possa iscrivere prima del compimento del 17° anno di età — e, comunque, bisogna essere in possesso della licenza di scuola media inferiore — in vista delle particolari esigenze connesse alle prove pratiche cui gli alunni delle scuole in parola debbono assoggettarsi nel corso dei tre anni di frequenza indispensabili per conseguire il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, previ regolari esami di Stato.

Ne consegue, quindi, che non solo la scuola per tecnici di radiologia medica è il prose-

guimento della scuola media inferiore, ma anche che, iniziandosi — normalmente — al 17° anno di età il primo corso, gli studenti si trovano a frequentare il terzo ed ultimo corso proprio al 20°-21° anno. Cioè al momento in cui debbono recarsi a compiere l'obbligo del servizio militare di leva, interrompendo, di conseguenza, gli studi intrapresi.

Va rilevato, inoltre, che secondo il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero della difesa il rinvio del servizio militare di leva può essere beneficiato solo da quegli allievi che siano iscritti alle scuole apposite, istituite presso istituti professionali di Stato.

È opportuno, a questo punto, ricordare che dette scuole — in ottemperanza alla normativa giuridica che le concerne — possono anche essere istituite presso istituzioni sanitarie o università, in considerazione, proprio, delle particolari attrezzature indispensabili per le prove pratiche, previste dal programma scolastico curato dal Ministero della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione. Esiste, perciò, caso unico, in Roma un solo corso triennale per tecnici di radiologia medica che si tiene presso l'istituto professionale di Stato « E. De Amicis ». Agli allievi iscritti a questa scuola, quindi, è consentito beneficiare del rinvio del servizio militare, mentre tutti gli altri che frequentano identiche scuole, istituite presso le predette istituzioni sanitarie o università, sono esclusi dal beneficio di cui godono i loro colleghi soltanto perchè la scuola cui sono iscritti non ha sede nell'ambito di un istituto professionale di Stato. Tanto più grave appare l'illegittimità di una simile interpretazione, quando si pensi che i corsi triennali per tecnici di radiologia medica — ovunque istituiti — sono sempre attuati in conformità alle disposizioni di legge, uguali per tali scuole (legge 4 agosto 1965, n. 1103, e decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680).

È indispensabile, poi, ricordare che ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, gli allievi di altre scuole di qualificazione a durata triennale, quindi analoghe a quelle dei tecnici di radiologia medica, già fruiscono

no del beneficio del rinvio del servizio militare di leva. Si evince, pertanto, che la disparità di trattamento viene operata esclusivamente sulla base del « luogo » ove ha sede la scuola!

Tra l'altro, val la pena di ricordare che con legge del 25 febbraio 1971, n. 124, sono state istituite anche le scuole — di durata triennale — per infermieri professionali: cioè a dire, si è estesa anche agli allievi di sesso maschile la possibilità di conseguire il diploma di infermiere professionale prima riservata, come noto, solo alle donne; pertanto, il problema del rinvio del servizio militare di leva andrà ad interessare anche questo tipo di studenti che, pur tuttavia, non fanno parte delle scuole previste dall'attuale « ordinamento » scolastico.

Nè può farsi valere fra le ragioni che dovrebbero escludere gli allievi delle scuole per tecnici di radiologia medica dal beneficio, di cui sopra è detto, la motivazione della « natura giuridica, ordinamento scolastico e programmi di studio » che impedirebbero l'assimilazione di tali corsi alle scuole medie superiori di secondo grado, giacchè nessuna differenza esiste fra programmi, ordinamento scolastico e natura giuridica dei corsi triennali in predicato, siano essi tenuti presso scuole professionali di Stato o presso sedi diverse (istituzioni sanitarie ospedaliere o università).

Appare evidente che, se fosse valida questa interpretazione, dovrebbero essere esclusi dal beneficio del rinvio del servizio militare di leva tutti — senza eccezione — gli alunni che frequentano corsi triennali di specializzazione, ivi compresi quelli di altre qualificazioni, i quali, invece, già fruiscono del beneficio in parola che oggi viene richiesto, legittimamente, dagli allievi delle scuole per tecnici di radiologia medica.

Onorevoli senatori, da questa esposizione, che ci si augura risulti sufficientemente chiara, avrete certo tratto gli elementi idonei per una valutazione del problema che vi è stato sottoposto e che a noi sembra sia in possesso di tutti i requisiti per essere equamente sanato attraverso una modifica dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La lettera *a*) dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituita dalla seguente:

« *a*) alunni dell'ultima classe o anche della penultima, limitatamente al caso che la chiamata avvenga al ventesimo anno di età, di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati, ivi comprese le scuole abilitanti all'esercizio professionale di tecnico di radiologia medica, istituite ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, ed eventuali modificazioni, e quelle per infermieri professionali e relativi corsi di specializzazione istituite con legge 25 febbraio 1971, n. 124; ».